

Comune di Bellinzago Lombardo

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 1

Istituzione della Commissione

Le Commissioni consultive sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale ed hanno il compito di pronunciarsi, a richiesta degli organi deliberanti, su tutte le questioni in merito alle attività dell'Amministrazione.

La Commissione provvede all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio Comunale, trasmessi dal Sindaco, o rinviati dal Consiglio Comunale, oppure attivati dalla Commissione stessa.

La Commissione può elaborare proposte ed esprimere pareri sugli argomenti di propria competenza, consultare le Associazioni per la promozione della massima partecipazione e, in accordo con l'Assessore competente, indire assemblee cittadine, dibattiti pubblici, promuovere e gestire iniziative condivise.

La Commissione riferisce al Consiglio Comunale con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa col Sindaco, il Presidente della Commissione può riferire al Consiglio Comunale.

Art. 2

Composizione della Commissione

La Commissione è composta da cinque membri nominati dal Sindaco, di cui tre indicati dalla maggioranza e due dalla minoranza.

Possono essere designati membri della Commissione sia Consiglieri comunali sia cittadini, purchè aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale (art. 31 punto 2 dello Statuto Comunale).

Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza all'interno della stessa, nella prima convocazione indetta dal Sindaco.

Il Segretario della Commissione è un componente della stessa.

Ai lavori della Commissione può partecipare l'Assessore competente per materia, o altro componente della Giunta Comunale, senza diritto di voto.

La partecipazione alla seduta di membri aggiuntivi, senza diritto di voto, viene valutata e decisa a maggioranza della Commissione stessa.

Art. 3

Durata e validità della Commissione

La Commissione resta in carica per tutta la validità del Consiglio Comunale.

Art. 4

Decadenza/sostituzione membri Commissione

I componenti della Commissione che non intervengono a tre sedute consecutive della Commissione stessa, senza giustificato motivo, decadono dalla carica su segnalazione del Presidente della Commissione al Sindaco.

In caso di dimissioni o altra causa che renda necessaria la sostituzione di un Componente la Commissione, il Gruppo Consiliare di riferimento designa un altro rappresentante ed il Sindaco provvede alla pronuncia della decadenza ed alla relativa surroga.

Art. 5
Prerogativa del Presidente la Commissione

Il Presidente ha il compito di:

- convocare la Commissione mediante avviso scritto con o.d.g., anche per mezzo di posta elettronica, almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza, potrà essere convocata con sole 24 ore di preavviso;
- predisporre il calendario delle riunioni con i relativi ordini del giorno sulla base delle proposte ricevute;
- informare il Sindaco ed il Consiglio sui lavori della Commissione tramite invio del Verbale di seduta.

E' data inoltre facoltà al Presidente o ai due quinti dei membri della Commissione di invitare a partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti sulle questioni in discussione, nonché i cittadini aventi i requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale che intendano contribuire ai lavori.

Art. 6
Convocazione della Commissione

La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente, il quale determina l'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo della seduta. Per la stesura materiale dell'atto ed il recapito dell'avviso di convocazione agli interessati il Presidente potrà avvalersi dell'apporto degli uffici comunali.

I due quinti dei componenti aventi diritto al voto possono richiedere la convocazione della Commissione che deve avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

Il Sindaco o l'Assessore competente possono richiedere al Presidente la convocazione della Commissione per la discussione di argomenti di particolare urgenza.

L'elenco degli argomenti in discussione dovrà essere comunicato a tutti i componenti della Commissione; copia sarà trasmessa al Sindaco.

La Commissione non può riunirsi nelle stesse ore in cui vi sia seduta del Consiglio Comunale o di Giunta.

Art. 7
Sedute della Commissione

Le sedute sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Se il numero legale non viene raggiunto nel termine di trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio dei lavori, la stessa è dichiarata deserta. Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale, con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

Il Presidente fissa la data della nuova convocazione.

La Commissione esprime i propri pareri a mezzo di votazione palese; in caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Art. 8
Verbali delle sedute

I verbali dei lavori della Commissione, redatti a cura del Segretario della stessa, conterranno soltanto le decisioni riguardanti ogni singolo argomento discusso.

Le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei singoli componenti verranno inseriti nel verbale solo se espressamente richiesto dagli interessati. L'approvazione del verbale avverrà nella seduta successiva. Copia del medesimo verrà conservata presso la Segreteria comunale. Chiunque fosse interessato, potrà prenderne visione o farsene rilasciare copia a norma di legge.